

**MELLANA.** Il sunto della petizione testè letta, che porta il numero 5958, è di un cittadino di Casale il quale avrebbe disposto di un suo fondo stabile e di alcuni altri oggetti d'arte per fare una lotteria a beneficio dell'asilo infantile patrio, riservato solo a sé il reale valore di quegli oggetti. Il direttore di quell'asilo ha accettata la cittadina offerta, e come chiaro giureconsulto e distinto magistrato opinava si potesse dal potere esecutivo accedere alla domanda inoltrata da quel pio istituto. Invece il potere esecutivo conchiudeva abbisognare a questo fine di una deliberazione legislativa. Io lodo la riserva del potere esecutivo, del suo scrupolo nel non impingere nell'altrui dominio, nè tampoco intendo di formulare per ora il mio giudizio: faccio solo presente alla Camera che il petente ricorre al supremo di lei giudizio per vedere definito questo dubbio: e prego la Camera a volere dichiarare d'urgenza l'esame di questa petizione.

Ma al punto al quale è omai ridotta la presente Sessione, potrebbe parere irrisorio se mi limitassi ad una mera domanda d'urgenza, essendovi già molte petizioni poste a ruolo d'urgenza, e che pur troppo non saranno per ora riferite. Perciò, sulla considerazione che questo petente non potrebbe rimanere per più mesi nell'incertezza, e che quindi questo ritardo sarebbe di pregiudizio ad un asilo infantile, istituzione nella quale la Camera in ogni circostanza ha manifestata la speciale sua simpatia, perciò, dico, oso pregare la Camera a volere specialmente riferire prima del termine della Sessione su questa petizione, la quale per l'oggetto cui mira ha un titolo per ottenere lo speciale favore che per esso invoco.

**VALERIO LORENZO.** La Commissione si occuperà questa sera della petizione di cui chiede la relazione per urgenza l'onorevole deputato Mellana; sta poi alla Camera a permettere che questa petizione sia riferita. Io faccio osservare che vi sono due o tre altre petizioni già dichiarate d'urgenza, le quali sono pure urgentissime. Tra le altre avviene una degli operai della maestranza d'artiglieria, che è veramente urgentissima, giacchè se si lasciassero passare due o tre mesi, i petenti credono che i loro diritti sarebbero lesi. Io credo che, trattandosi di persone così benemerite dello Stato, come sono quegli operai, la Camera dovrebbe concedere che non solo la petizione a cui accennava l'onorevole deputato Mellana, ma eziandio alcune altre pure urgentissime dovessero riferirsi prima di chiudere la Sessione.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono opposizioni, la petizione di cui parlava l'onorevole deputato Mellana sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Crederei che la Camera potrebbe mettere la relazione di queste petizioni all'ordine del giorno dopo che sia esaurito il presente.

**VALERIO LORENZO.** Se la relazione di queste petizioni d'urgenza sarà posta all'ordine del giorno dopo la legge sulla Banca, temo assai che non possa più avere luogo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Valerio non deve avere questo timore, dacchè rimangono ancora a votarsi dei bilanci.

#### DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA PROROGA ALLE CONSEGNE DEI FABBRICATI.

**PRESIDENTE.** Osservo alla Camera che la relazione testè letta si riferisce a due progetti di legge; tuttavia trattan-

dosi di leggi d'interesse generale, debbono discutersi separatamente.

Comincerò quindi dalla legge per la proroga della consegna dei fabbricati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1004.)

Il progetto ministeriale era così concepito:

« *Articolo unico.* Il termine di 60 giorni fissato dall'articolo primo della legge del 31 marzo ultimo ai proprietari, possessori od amministratori di case ed edifici per la consegna stabilita dall'articolo medesimo, è prorogato perentoriamente di giorni 20.

« Gli altri termini, di cui nei successivi articoli di legge, decorreranno quindi dalla scadenza di detti giorni venti. »

È aperta la discussione generale.

**ROBECCHI.** Quando nel secolo passato il regio Governo ordinò la formazione dei catasti ed il censimento dei beni, le case non furono censite, ed andarono sempre esenti dal peso delle contribuzioni.

Ma per decreto del primo console Bonaparte, riunitesi le provincie della Lomellina, e quelle dell'alto e basso Novarese alla repubblica Cisalpina, col nome di dipartimento dell'Agogna, sin dal 22 settembre 1800, quel comitato di Governo in sua seduta del 22 termidoro anno IX (11 agosto 1801), volendo stabilire una uniformità di sistema censuario in tutto il territorio della repubblica, determinò che dovessero venire censite tutte le case della città, borghi e terre di detto dipartimento.

Incaricò dell'opera l'ingegnere Pirovano, e questo, col sussidio di altri periti, vi si accinse, e la rese compiuta nel 1802; avendo formato uno speciale catasto per le case, intestato: *Catastrino dei beni di seconda stazione, che non erano censiti.*

Tale censimento non fu esatto. Fu enormemente sproporzionato, ed ingiusto. Diede luogo a molti reclami, ed il Governo lo diminuì di un terzo.

Non cessò tuttavia di essere un censo ingiustissimo. Confrontandone l'applicazione tra una casa e l'altra descritte in detto catastrino si scorgono ingiustizie inaudite ed incredibili. Basti il dire, che mentre una casa è censita scudi 900, un'altra invece è censita scudi 13. Questa, ed altre simili mostruosità si vedono nel catastrino delle comuni delle suddette provincie.

Continuarono i reclami, ma non si vollero più ascoltare le ragioni, ed in tutto il corso dell'esistenza del regno italiano si dovettero pagare le contribuzioni per l'estimo delle case al pari di quelle dei beni rurali.

Ristabilito nel 1814 il regio Governo, col richiamo in osservanza di tutte le leggi che erano in vigore dal 25 giugno 1800 in addietro, non avuto riguardo a qualunque altra, fu esposto replicate volte da alcuni possidenti della Lomellina al Ministero delle finanze di essere ingiusto che le provincie già componenti il detto dipartimento dell'Agogna dovessero continuar a pagare le contribuzioni pel censo imposto sulle case, mentre per tutte le case delle altre provincie dello Stato, non essendo censite, non si pagava alcun tributo; ma si è sempre risposto che si sarebbe provveduto con una rettificazione generale del censimento.

L'articolo 25 del nostro Statuto in oggi dispone che ogni cittadino debba pagare i carichi dello Stato nella proporzione de' suoi averi.

Colla vista di seguire questa giusta massima il regio Governo osservando che i possessori delle case non pagavano per esse alcun tributo, colla legge 31 marzo prossimo passato creò un'imposizione sui fabbricati.

In questo modo si è seguita la norma consegnata nello